

Sindacale

- S136-26 - D.lgs. n. 179/2026 sull'intelligenza artificiale - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 179/2026 in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal prossimo 23 ottobre
- S137-26 - Posizione di garanzia nei contratti di appalto: la responsabilità concorsuale del general contractor e dell'esecutore – Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 29605/2026 - Con la Sentenza n 29605/2026, la Corte di Cassazione affronta il tema del riparto delle responsabilità penali a titolo di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 cp., 26 e 97 DLgs n. 81/2008) lungo la catena degli appalti e dei subappalti
- S138-26 - Inps: finanziamento del Bonus giovani – legge di Bilancio 2023 - L'Inps comunica che il Bonus giovani introdotto dalla legge di Bilancio 2023 viene ora finanziato dai Programmi FSE+ 2021-2027

Fiscalità

- F60-26 - Iper-ammortamento, al via le comunicazioni di completamento sul portale GSE - Dal 15 ottobre 2026, alle ore 12, è possibile trasmettere sulla piattaforma GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti agevolabili con l'iper-ammortamento, nell'ambito della Transizione 5.0, per il periodo 2026-2028. La procedura è disciplinata dal decreto direttoriale Mimit del 14 ottobre 2026

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U80-26 - RENTRI: rinviato al 13 settembre 2027 l'obbligo di trasmettere i percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti pericolosi - Il MASE ha approvato le modalità di gestione dei dati, limitando l'associazione del dispositivo alla sola targa del mezzo
- U81-26 - Edilizia, online la ricognizione delle 29 semplificazioni introdotte dal 2020 - Sul portale Italia Semplice è stata pubblicata una ricognizione delle 29 principali misure di semplificazione introdotte dal 2020 in materia di edilizia e di riqualificazione urbana

S136-26 - D.lgs. n. 179/2026 sull'intelligenza artificiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 179/2026 in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal prossimo 23 ottobre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.179/2026 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni previste nel Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), che entrerà in vigore il prossimo 23/10/2026.

Il Decreto promuove lo sviluppo di un ecosistema innovativo dell'intelligenza artificiale in Italia attraverso il coinvolgimento dei Poli europei di innovazione digitale (EDIH), ITS Academy, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca, Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, in qualità di attori funzionali alla formazione e allo sviluppo delle competenze di base a tema IA – AI Literacy o Alfabetizzazione all'AI.

Lo scopo è quello di stimolare il trasferimento di competenze verso adulti, professionisti docenti e alunni in età scolare, tali da orientare un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale, oltre che informato rispetto alle normative di ambito europeo (AI Act) e italiano (Legge n. 132/2025). I differenti programmi formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e professionali, verranno integrati di conseguenza.

Gli EDIH, tra cui DIHCUBE coordinato da ANCE, possono offrire supporto a PMI e PA nel test e nell'implementazione di tecnologie digitali complesse come l'intelligenza artificiale nei loro processi, nella sensibilizzazione e formazione del personale ai temi della cybersecurity e dell'igiene digitale, sempre più centrali in una società connessa e interdipendente come la nostra. Rappresentano in tal senso leve di sostegno per le organizzazioni che necessitano di supporto informativo e operativo nel gestire l'adozione di nuove tecnologie e il cambiamento che comporta.

Si illustrano di seguito le novità di maggior rilievo apportate dal D. Lgs. n. 179/2026.

Articolo 41 – Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale

Nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, come definiti dall'articolo 3, punto 1), del regolamento UE 2024/1689, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all'articolo 11 della legge n. 132/2025 (di seguito legge IA). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento UE 2016/679, che disciplina i processi decisionali automatizzati.

La decisione definitiva è, in ogni caso, riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.

La norma in esame precisa che non rientrano tra le decisioni finali, relative alla costituzione del rapporto di lavoro, le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione.

Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto di cui sopra.

L'utilizzo dei suddetti sistemi di IA deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.

Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (articolo 1-bis del d.lgs. n. 152/1997).

Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica,

una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento UE 2016/679.

Il licenziamento intimato in violazione della norma in esame è nullo. Sono nulle altresì le ulteriori decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione della stessa norma.

Articolo 42 – Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Viene previsto che il Ministero del lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite dal TUSL, assicuri il coordinamento delle misure volte a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali, rilevanti ai fini della sicurezza, è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del TUSL. Pertanto, in tali casi, si rende necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR).

I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.

Il Ministero del lavoro promuove l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'INL e gli altri soggetti istituzionali competenti.

Articolo 43 – Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM

Le università e gli enti pubblici di ricerca, in particolare, promuovono, nell'ambito di accordi stipulati anche con le imprese (oltre che con altri soggetti), il supporto alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria, anche in convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca.

Articolo 44 – Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy

Con riferimento all'articolo 44, si evidenzia che le attività formative e i progetti di sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale, promossi, in particolare, dalle università, sono realizzati, ove possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell'innovazione.

Si evidenzia, inoltre, che gli ITS Academy, con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica «Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, promuovono percorsi e moduli formativi, finalizzati allo sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonché al rafforzamento delle capacità operative, critiche e valutative, necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio. Quanto sopra in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro.

Articolo 45 – Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy

Per quanto concerne l'articolo 45, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti disposizioni.

Le università e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare con le imprese (oltre che con organismi di ricerca privati) convenzioni in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali, volte esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.

Inoltre, i medesimi soggetti possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro, accordi con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, di cui all'articolo 20 della legge IA (l. n. 132/2025), aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune.

Con la finalità di valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, gli stessi soggetti possono altresì stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovere la creazione di spin-off universitari e di start-up.

Con l'obiettivo di rafforzarne la capacità di svolgere attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale, viene previsto che le fondazioni ITS Academy sostengono la collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e Autorità nazionali di cui al citato articolo 20 della legge IA.

A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di cui all'articolo 10 della legge n. 99/2022, individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché di supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione già esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 48 – Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro

L'articolo 48 prevede che i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro – tra cui il Formedil Italia e molti Enti territoriali aderenti a esso – possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'utilizzo di tali sistemi è subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto in oggetto.

S137-26 - Posizione di garanzia nei contratti di appalto: la responsabilità concorsuale del general contractor e dell'esecutore – Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 29605/2026

Con la Sentenza n 29605/2026, la Corte di Cassazione affronta il tema del riparto delle responsabilità penali a titolo di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 cp., 26 e 97 DLgs n. 81/2008) lungo la catena degli appalti e dei subappalti

Si sottolinea, per opportuna valutazione, la Sentenza n. 29605/2026 con la quale la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul perimetro delle responsabilità penali in materia di infortuni sul lavoro, offrendo importanti chiarimenti in ordine ai doveri gravanti sia sull'impresa affidataria (general contractor) sia sull'impresa esecutrice (datore di lavoro) nel quadro della gestione dei subappalti.

La vicenda processuale ruota attorno ad un infortunio mortale avvenuto l'8 settembre 2012 in un cantiere edile. Un lavoratore dipendente di un'impresa subappaltatrice, mentre si trovava sul tetto di un capannone a circa sei metri di altezza per rimuovere lastre in cemento-amianto e posare nuovi pannelli, ha poggiato il piede su un lucernaio ammalorato e visivamente indistinguibile dalle lastre di copertura circostanti. Il lucernaio ha ceduto sotto il suo peso, provocando la precipitazione al suolo e il decesso immediato del lavoratore.

L'aspetto centrale emerso dall'istruttoria e valorizzato dai giudici è la totale assenza di misure di prevenzione collettiva (come parapetti perimetrali, reti anticaduta sotto la copertura, tavole di camminamento o segnalazioni dei punti fragili del tetto. Inoltre, è emersa una gestione "informale" e accelerata del cantiere, con l'avvio delle lavorazioni in assenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) definitivo e di un coordinatore effettivamente operativo prima dell'inizio delle attività. **Uno dei nodi centrali della sentenza riguarda l'estensione della responsabilità del legale rappresentante dell'impresa affidataria.**

La difesa sosteneva che, trattandosi di una società di servizi (un *general contractor*) che aveva subappaltato l'intera opera ad altre aziende e che non aveva dipendenti propri sul posto, l'amministratore non fosse a conoscenza dell'avvio effettivo del cantiere.

Tuttavia, La Suprema Corte ha respinto questa tesi, ribadendo che gli articoli 26 e 97 del D.lgs. n. 81/2008 impongono all'impresa affidataria precisi obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento. L'affidamento in subappalto non spoglia l'affidataria dei suoi doveri di controllo sull'organizzazione generale del cantiere. Infatti, la Corte ha definito come "macroscopica negligenza" il comportamento del *general contractor* che, a fronte di scadenze stringenti (legate agli incentivi statali per il fotovoltaico) e di una catena di subappalti opaca (con subappaltatrici prive di dipendenti o non autorizzate alla bonifica dell'amianto), si sia completamente disinteressato dell'effettivo stato del cantiere e della verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori.

Nella stessa decisione, la Cassazione ha affrontato, altresì, la posizione giuridica del datore di lavoro di lavoro dell'impresa direttamente esecutrice, nonché datrice della vittima. In particolare, il datore di lavoro sosteneva che l'infortunio era riconducibile a un rischio interferenziale o a una condotta imprevedibile della vittima. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il rischio di caduta dall'alto rientra pienamente nell'area di governo e di competenza del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, il quale non può limitarsi alla trasmissione formale del POS, ma deve verificare che le lavorazioni si svolgano in concreto nel rispetto delle norme di sicurezza, fornendo adeguata formazione e vigilando sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La difesa, nei propri scritti, aveva invocato l'interruzione del nesso di causa, di cui all'art. 40 c.p., a causa della

condotta della vittima, la quale avrebbe violato le consegne e si sarebbe mossa su un'area non autorizzata.

La Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale del lavoro: non integra "condotta abnorme o eccentrica" (tale da interrompere il nesso causale) l'imprudenza, la disattenzione o la violazione di procedure da parte del lavoratore, qualora l'infortunio si collochi comunque all'interno delle mansioni affidate e sia reso possibile dalla totale assenza di cautele antinfortunistiche collettive (come le protezioni sui lucernai o le reti). La normativa sulla sicurezza (art. 2087 c.p. e D.lgs. 81/2008) serve proprio a proteggere il lavoratore anche contro la sua stessa imprudenza o negligenza nello svolgimento della prestazione.

S138-26 - Inps: finanziamento del Bonus giovani – legge di Bilancio 2023

L'Inps comunica che il Bonus giovani introdotto dalla legge di Bilancio 2023 viene ora finanziato dai Programmi FSE+ 2021-2027

Con apposito comunicato, l'Inps ha informato che il Bonus giovani, per le assunzioni effettuate nel 2023, previsto dalla legge di Bilancio 2023, è stato inserito tra le operazioni che possono essere finanziate con le risorse dei Programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Per adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti dalla normativa europea, l'INPS, su indicazione della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro, ha inviato alle imprese interessate una specifica comunicazione relativa a tale operazione.

L'Istituto ha precisato che l'inserimento dell'agevolazione nell'ambito dei suddetti Programmi comporta esclusivamente una modifica della fonte di finanziamento, senza incidere sulla disciplina del beneficio. Pertanto, le imprese beneficiarie non sono tenute ad alcun ulteriore adempimento.

Restano, infatti, invariati:

- i diritti acquisiti e gli obblighi già assolti dalle imprese;
- le condizioni di accesso al beneficio;
- le modalità di fruizione dell'agevolazione;
- l'importo già riconosciuto.

F60-26 - Iper-ammortamento, al via le comunicazioni di completamento sul portale GSE

Dal 15 ottobre 2026, alle ore 12, è possibile trasmettere sulla piattaforma GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti agevolabili con l'iper-ammortamento, nell'ambito della Transizione 5.0, per il periodo 2026-2028. La procedura è disciplinata dal decreto direttoriale Mimit del 14 ottobre 2026

Dal 15 ottobre è possibile trasmettere le comunicazioni di completamento degli investimenti agevolabili con l'iper-ammortamento, l'incentivo fiscale previsto nell'ambito della Transizione 5.0, in vigore dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La procedura è disponibile dalle ore 12 sulla piattaforma telematica del Gestore dei servizi energetici (GSE), come stabilito dal Decreto direttoriale del Mimit del 14 ottobre 2026, in attuazione del D.M. 7 maggio 2026.

Le comunicazioni devono essere presentate **esclusivamente attraverso l'Area Clienti del sito del GSE** (www.gse.it). Nella piattaforma sono disponibili il modello di comunicazione di completamento, le istruzioni operative e la guida aggiornata per l'utilizzo del sistema.

Si conclude così una nuova fase dell'iter per accedere all'agevolazione, successiva alle comunicazioni preventive, disciplinate dal D.M. 10 giugno 2026, e a quelle di conferma, relative agli ordini accompagnati dal pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo del bene, previste dal D.M. 20 luglio 2026 (si veda la precedente news Ance n. 273848 del 12 giugno 2026).

Restano comunque obbligatorie le successive due comunicazioni periodiche di monitoraggio.

Chi può presentare la comunicazione

Possono trasmettere la comunicazione di completamento le imprese che hanno ricevuto esito positivo per la comunicazione di conferma e hanno ultimato gli investimenti. Come previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 7 maggio 2026, una volta completata l'interconnessione dei beni materiali e immateriali, l'impresa deve inviare una o più comunicazioni di completamento, riferite a uno o più beni già inclusi nella comunicazione di conferma. L'invio deve avvenire, in ogni caso, entro il **15 novembre 2028** e deve essere accompagnato dalle attestazioni relative al possesso della documentazione richiesta.

La comunicazione deve contenere:

- gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili;
- le attestazioni del possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile;
- la data di completamento dell'investimento per ciascun bene.

La comunicazione **non può riguardare beni diversi da quelli indicati nella comunicazione di conferma, né un importo complessivo superiore a quello precedentemente dichiarato** . Il costo finale di acquisizione di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti della procedura, ma soltanto in diminuzione.

Il beneficio fiscale e la scadenza per gli investimenti 2026

La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma. Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti, ma esclusivamente in diminuzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 maggio 2026 la maggiorazione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione di

completamento, subordinatamente all'esito positivo della verifica del GSE. Dunque, per gli investimenti completati e interconnessi nel 2026, l'invio della comunicazione entro il 31 dicembre 2026 è condizione necessaria per iniziare a beneficiare dell'iper-ammortamento già nel modello Redditi 2027.

Attese le indicazioni per le imprese di costruzione

È attesa a breve l'emanazione della circolare congiunta del Mimit e dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe chiarire diversi aspetti applicativi dell'incentivo, compresi quelli specifici per le imprese di costruzione, già da tempo sollecitati dall'Ance.

Tra i temi da chiarire figurano la possibilità di mantenere l'agevolazione in caso di trasferimento temporaneo all'estero dei beni agevolati e quella di considerare la sede dell'impresa come «struttura produttiva» destinataria dei beni. Si tratta di questioni particolarmente rilevanti per il settore delle costruzioni, nel quale l'attività si svolge spesso in cantieri e siti temporanei, anziché in strutture produttive permanenti.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “*Testo unico delle imposte sui redditi*” (TUIR);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e l’articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”, e in particolare l’articolo 64;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “*Ministero dello sviluppo economico*” in “*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*”;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO l'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, che ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025, nonché in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;

VISTO, in particolare, il comma 433 del sopracitato articolo 1, che dispone che con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disciplina agevolativa, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;

VISTO il decreto interministeriale 7 maggio 2026 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità attuative della maggiorazione di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2026 al n. 778 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

VISTO l'articolo 3 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l'accesso al beneficio, ed in particolare i commi 1, 2 e 3, concernenti, rispettivamente, la comunicazione preventiva per la prenotazione della maggiorazione, la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e la comunicazione di completamento degli investimenti;

VISTO, inoltre, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto, che demanda a successivi provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, l'individuazione dei termini di apertura della piattaforma informatica del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito, GSE) per la trasmissione dei modelli di comunicazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, e l'approvazione dei relativi allegati e delle istruzioni di compilazione;



VISTO il decreto direttoriale 11 giugno 2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 maggio 2026, sono stati individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare la comunicazione preventiva per la prenotazione della maggiorazione, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, e sono stati approvati i relativi modelli di comunicazione e le istruzioni operative;

VISTO il decreto direttoriale 20 luglio 2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 maggio 2026, sono stati individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare la comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, e sono stati approvati i relativi modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l'invio delle stesse disponibili sul sito internet del GSE;

RAVVISATA la necessità di individuare i termini di apertura della piattaforma informatica del GSE per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 7 maggio 2026;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 maggio 2026 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale 20 luglio 2026, i termini di apertura della piattaforma informatica del GSE a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 7 maggio 2026, e approva i modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l'invio delle stesse disponibili sul sito internet del GSE.

Art. 2

(Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni di completamento)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale decreto 7 maggio 2026 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "*Area Clienti*" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.



Il presente decreto è pubblicato nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e del GSE (www.gse.it) e nella piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it).

Div. II – Il Dirigente
Raffaele Spallone



RAFFAELE
SPALLONE
MISE
/80230390587
14.10.2026
11:45:41
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino



Paolo Casalino
MISE
/80230390587
14.10.2026
13:21:19
GMT+02:00

U80-26 - RENTRI: rinviato al 13 settembre 2027 l'obbligo di trasmettere i percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti pericolosi

Il MASE ha approvato le modalità di gestione dei dati, limitando l'associazione del dispositivo alla sola targa del mezzo

Con il Decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato l'Allegato 1 recante le “ *Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli* ”.

Il provvedimento riguarda i **soggetti iscritti al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi** , tenuti dall'art. 16 del DM 59/2023 a dotare i propri mezzi di sistemi di geolocalizzazione .

In particolare, l'Allegato definisce:

- a) i **requisiti tecnici dei sistemi** , che devono essere in grado di assicurare l'affidabilità del dato e la sua idoneità ai fini della tracciabilità;
- b) la **struttura e il formato dei dati da inviare al RENTRI** tramite API o servizi di supporto dopo i dati del FIR digitale;
- c) le **indicazioni per l'archiviazione dei dati** , che dovranno essere conservati per tre anni ed essere estraibili in formato standard in caso di controlli.

Inoltre, il decreto modifica il D.D. 253/2024 sui requisiti dei sistemi di geolocalizzazione in due punti:

- l'associazione del dispositivo viene ora limitata alla sola targa dell'autoveicolo , con riferimento al singolo percorso, e viene meno il riferimento al telaio;
- l'applicazione delle disposizioni sulla gestione e trasmissione dei dati dei percorsi è **differita al 13 settembre 2027** .

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13 ottobre, giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE. Le specifiche tecniche saranno invece stabilite con un successivo provvedimento del Ministero.

U81-26 - Edilizia, online la ricognizione delle 29 semplificazioni introdotte dal 2020

Sul portale Italia Semplice è stata pubblicata una ricognizione delle 29 principali misure di semplificazione introdotte dal 2020 in materia di edilizia e di riqualificazione urbana

Sono 29 le principali misure di semplificazione introdotte dal 2020 nei settori dell'edilizia e della riqualificazione urbana per agevolare l'esercizio dei diritti di proprietà e accelerare i procedimenti autorizzativi. La ricognizione, pubblicata sul portale Italia Semplice, offre un quadro organico degli interventi realizzati, molti dei quali rispondono alle proposte avanzate dall'Ance in questi anni.

Le misure sono suddivise per ambiti tematici: 25 procedure riguardano gli interventi edilizi, 2 i vincoli, 1 le regole tecniche e 1 i diritti di proprietà e i trasferimenti.

Tra queste, in particolare, si evidenziano:

- Uniformazione, a livello nazionale, della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso, sia all'interno della stessa categoria funzionale sia tra categorie diverse, nei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali.
- Semplificazione del procedimento per la realizzazione di residenze universitarie, per le quali il cambio di destinazione d'uso può essere avviato mediante SCIA
- Innovazioni in materia di **stato legittimo degli immobili**, per le quali è ora sufficiente il titolo dell'ultimo intervento edilizio, senza dover più produrre cumulativamente anche il titolo che in origine ha abilitato la costruzione.
- Rafforzamento degli istituti di semplificazione amministrativa: in materia di silenzio assenso sono state introdotte specifiche garanzie di certezza dei tempi e dei rapporti tra cittadini e la pubblica amministrazione. Tra queste, **l'obbligo per lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di attestare l'avvenuta formazione del titolo nei casi previsti dalla legge; il meccanismo di silenzio-assenso nella procedura di rilascio del permesso di costruire per immobili soggetti a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, nei casi in cui per l'intervento siano già stati ottenuti e siano in corso di validità i necessari atti di autorizzazione o nulla osta rilasciati dalle autorità competenti.**
- Aggiornamento della **modulistica edilizia unificata e standardizzata** relativa a CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire, adeguata alle modifiche introdotte dal decreto Salva casa e orientata a una gestione più semplice e uniforme delle pratiche edilizie sull'intero territorio nazionale.
- Eliminazione del **requisito della doppia conformità** per la regolarizzazione delle lievi difformità.
- Nessun titolo abilitativo per le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) all'interno di porticati e per la realizzazione di opere di protezione solare.